

# Recenti casi di crisi bancarie nell'era del bank click run

*Recent crisis cases in the era of bank click run*

**Alfredo Pallini, Manuela De Cesare, Gianluca Grasso**, Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (Fitd)  
| **Riccardo De Lisa**, Università di Cagliari

## Keywords

Crisi, banche, bank click run

## Jel codes

G21, G28

**L'analisi dei recenti casi di crisi che hanno interessato i sistemi bancari europeo e americano è di estremo interesse e attualità, soprattutto con riferimento alle modalità e allo strumentario utilizzati dalle diverse autorità. Elementi di criticità e spunti di riflessione risultano dalla concreta applicazione degli schemi regolamentari sulla gestione delle crisi bancarie, da cui rilevare possibili raccomandazioni di policy, in particolare per la regolamentazione europea in corso di modifica. I casi di Credit Suisse, Silicon Valley Bank e, in misura ridotta, anche di Getin Noble, evidenziano i significativi cambiamenti in corso nelle modalità di interazione tra banca e cliente, che si ripercuotono anche nelle dinamiche del «bank run» ora declinato come bank «click» run.**

*The analysis of the recent crisis in the Us and European banking systems merits close attention and is very pertinent, particularly in terms of how it is being approached and the instruments being used by the different authorities. Especially of interest and need to be reflected on are the actual ways regulatory regimes manage banking crises. Some useful policy approaches could emerge from this, particularly for the European framework undergoing revision at the moment. Credit Suisse, SvB, and, somewhat lesser so, Getin Noble, point up important changes in bank and client relations, that in turn change the traditional «bank run» to a digital run on the bank, the bank «click» run.*

## I. Introduzione

Nel corso del 2022 e del 2023 si sono verificati alcuni casi di crisi che hanno interessato i sistemi bancari europeo e americano, da cui è scaturito un ampio dibattito per la peculiarità delle tecniche di risoluzione delle crisi adottate dalle Autorità. Si tratta, in particolare, di tre casi che hanno coinvolto la banca polacca Getin Noble Bank, la statunitense Silicon Valley Bank e, da ultimo, il Credit Suisse.

L'analisi di tali casi di crisi è di estremo interesse, soprattutto con riferimento alle modalità e allo strumentario utilizzati dalle diverse Autorità per risolvere lo stato di difficoltà in cui versavano gli intermediari nelle singole specifiche circostanze. Dopo la crisi finanziaria internazionale del 2007-2008 e per effetto della stessa, sotto la spinta dei principi di risoluzione (Key Attributes)<sup>1</sup> del Financial Stability Board (Fsb) vi è

stato un profondo processo di revisione della regolamentazione delle crisi bancarie e dell'assicurazione dei depositi, che si è diffuso globalmente con particolare evidenza almeno nei sistemi bancari dei paesi più sviluppati. Sebbene l'origine della revisione normativa sia stata la medesima per tutti i paesi, la declinazione operativa dei principi del Fsb nei vari sistemi bancari è stata però variegata e le Autorità preposte alla gestione delle crisi possono seguire (e hanno seguito) approcci e percorsi di risoluzione talvolta anche molto diversi tra loro.

L'intento dello studio è quello di cogliere elementi di criticità o comunque spunti di riflessione, che risultano dalla concreta applicazione degli schemi regolamentari sulla gestione delle crisi bancarie e rilevare possibili raccomandazioni di policy, in particolare per la regolamentazione europea di prossima modifica.

<sup>1</sup> Financial Stability Board (Fsb), *Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions*, 2014.

Il dibattito sulla regolamentazione della gestione delle crisi bancarie e sui sistemi di garanzia dei depositi è oggi molto acceso nell'Unione europea, sulla scorta dell'esperienza applicativa dell'attuale quadro regolamentare, della non sempre coerente declinazione a livello nazionale in ragione dei margini di discrezionalità riconosciuti dalle norme e delle criticità emerse in talune situazioni, non ultimo il tema dell'applicabilità delle regole sugli aiuti di Stato agli interventi dei sistemi di garanzia dei depositi. Tale ultimo profilo, in particolare, è emerso con forza nella vicenda Tercas, su cui sono intervenute le pronunce favorevoli al Fitd del Tribunale dell'Unione europea e successivamente della Corte di Giustizia europea<sup>2</sup>.

La Commissione europea, dopo un complesso processo di revisione del crisis management and deposit insurance (Cm-di) framework avviato nel 2021, tramite un'ampia consultazione pubblica, cui ha fatto seguito nel 2022 l'apertura della revisione anche sul sistema delle regole in materia di aiuti di Stato al settore bancario, ha pubblicato lo scorso 18 aprile un'articolata proposta legislativa finalizzata alla modifica del quadro regolamentare. Il set documentale rivede in dettaglio il contenuto della direttiva sui Dgs, della Brrd e del regolamento Srm<sup>3</sup>.

Il presente lavoro si sviluppa attraverso la descrizione dettagliata e l'analisi dei tre casi di crisi, a cui seguono alcune prime considerazioni e riflessioni, anche alla luce della proposta di riforma della regolamentazione europea.

## 2. Getin Noble Bank

La Getin Noble Bank era una delle dieci maggiori banche polacche, con un attivo totale di circa 9,2 miliardi di euro. Già a partire dal 2016 la banca registra difficoltà imputabili alla scarsa redditività, che conducono a una riduzione significativa del capitale. Nel 2018 si verifica una corsa agli sportelli, che comporta il ritiro dalla banca di circa 2,25 miliardi di euro nell'arco di tre settimane. Rischi legali e di credito associati a prestiti ipotecari in franchi svizzeri hanno ulteriormente ridotto il valore dell'attivo. Le misure adottate dalla banca dal 2016 per af-

frontare le menzionate difficoltà si sono rivelate insufficienti.

A ottobre 2022 la Commissione Ue ha approvato, in base alle regole sugli aiuti di Stato, misure di sostegno nel contesto della risoluzione della Getin Noble Bank Sa. Il processo di risoluzione è stato gestito nel quadro definito dalla Brrd dall'Autorità di risoluzione nazionale polacca (Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Bfg), non essendo la Polonia parte dell'Eurozona e, pertanto, non rientrante nell'ambito applicativo del Single Resolution Mechanism governato dall'Autorità unica europea (Single Resolution Board). La Bfg svolge la funzione sia di autorità di risoluzione sia di sistema di garanzia dei depositi.

Le misure di sostegno sono state finalizzate alla realizzazione di un processo ordinato di vendita della banca, preservando al contempo la stabilità finanziaria e la parità di condizioni nel mercato unico. All'intervento complessivo ha preso parte anche un sistema di protezione di tipo volontario costituito dalle principali 8 banche commerciali operanti nel paese (System Ochrony Banków Komercyjnych, Sobk).

Il 30 settembre 2022, sulla base del parere dell'Autorità di vigilanza finanziaria polacca (Komisja Nadzoru Finansowego, Knf), l'autorità di risoluzione (Bfg) ha formalmente dichiarato la banca in stato di dissesto o a rischio di dissesto (failing or likely to fail).


A seguito di tale decisione, al ricorrere delle condizioni previste dalla Brrd e valutata la sussistenza dell'interesse pubblico, il Bfg ha avviato la procedura di risoluzione della Getin Noble Bank (figura 1).

In attuazione del piano di risoluzione, dopo l'apertura della procedura, i fondi propri della banca e il debito subordinato sono stati completamente azzerati per assorbire le perdite e le principali attività e passività sono state trasferite a una banca ponte di nuova costituzione (Velo Bank Sa), al fine di garantire la prosecuzione delle normali attività bancarie. In linea con la Brrd, la banca ponte costituisce una soluzione temporanea, volta a organizzare un processo di vendita ordinato, aperto, trasparente e non discriminatorio, con l'obiettivo di trovare un acquirente in grado di garantirne la solvibilità (viability) a lungo termine. Tutti i depositi della

<sup>2</sup> Sentenza del Tribunale dell'Ue del 19 marzo 2019, che ha annullato la decisione della Commissione Europea del 23 dicembre 2015, che considerava l'intervento di sostegno del Fitd a favore di Banca Tercas quale aiuto di Stato illegittimo e incompatibile con il mercato interno, ordinandone il recupero; Sentenza della Corte di Giustizia del 2 marzo 2021, che ha confermato il giudizio espresso in primo grado dal Tribunale Ue.

<sup>3</sup> Direttiva 2024/49/Ue sui sistemi di garanzia dei depositi (Deposit Guarantee Schemes Directive, Dgsd); direttiva 2014/59/Ue sul risanamento e la risoluzione delle banche (Bank Recovery and resolution Directive, Brrd); Regolamento Ue 806/2014 sul Meccanismo Unico di Risoluzione (Single Resolution Mechanism Regulation, Srmr).

Figura 1

**Getin Noble Bank: l'intervento di risoluzione**

Fonte: COMMISSIONE EUROPEA, STATE AID: COMMISSION APPROVES AID TO SUPPORT THE RESOLUTION OF THE POLISH GETIN NOBLE BANK S.A., 1 OTTOBRE 2022; COMMISSIONE EUROPEA, STATE AID SA.100687 (2022/N) – POLAND LIQUIDATION AID TO GETIN NOBLE BANK S.A. IN RESOLUTION, C(2022)7131 FINAL, 1 OTTOBRE 2022; BANK GUARANTEE FUND POLAND, PRACTICAL ASPECTS IN THE EXECUTION OF RESOLUTION GETIN NOBLE BANK CASE, IADI-EUROPEAN REGIONAL COMMITTEE MEETING, 26 OTTOBRE 2022

banca in risoluzione sono stati trasferiti alla Velo Bank Sa per un importo complessivo di circa 8 miliardi di euro, di cui circa 720 milioni di euro relativi a depositi che non sarebbero rientrati nella garanzia del Dgs in caso di payout. I depositi sono rimasti pienamente accessibili per tutta la durata della procedura.

Per l'effettuazione dell'operazione sono stati erogati circa 2,13 miliardi di euro, ripartiti come segue:

- circa 1,4 miliardi di euro da parte del Bfg, finanziati attraverso il ricorso al fondo nazionale di risoluzione e al sistema di garanzia dei depositi, entrambi gestiti dal Bfg. Sulla base delle informazioni disponibili, l'intervento del Dgs nel finanziamento della risoluzione sarebbe stato di circa 122 milioni di euro. Le risorse del Dgs polacco sono state utilizzate a copertura dello sbilancio di cessione della banca ponte. Il fondo di risoluzione ha invece dotato la banca ponte del capitale necessario per consentire lo svolgimento delle attività e rilasciato talune garanzie su attività trasferite alla banca ponte e su eventuali futuri aumenti

di capitale della medesima qualora non si addivenga alla cessione in tempi brevi;

- circa 712 milioni di euro a carico del sistema volontario di protezione delle banche commerciali (Sobk, di cui 642 milioni di euro a copertura delle perdite e 70 milioni di euro funzionali a dotare la bridge bank del capitale minimo necessario a svolgere la propria attività. In particolare, ai fini dell'intervento del fondo di risoluzione, la Brd prevede che gli azionisti e i creditori partecipino alla copertura delle perdite in misura almeno pari all'8% delle passività della banca. Sulla base delle informazioni pubbliche disponibili, il capitale e le obbligazioni subordinate della Getin Noble Bank corrisponderebbero a una percentuale inferiore rispetto all'8% delle passività; gran parte dell'intervento del sistema volontario (come detto, circa 642 milioni di euro) è stato, quindi, funzionale alla copertura delle ulteriori perdite e ha concorso al raggiungimento della soglia dell'8% (cfr. *infra*). La restante parte è stata utilizzata per la sottoscrizione del capitale della banca

ponte, controllata per il 51% dal Bfg e per il 49% dal Sistema volontario.

L'intervento del fondo di risoluzione, finanziato dai contributi del settore bancario e gestito dal Bfg, si è qualificato come aiuto di Stato ai sensi della normativa Ue. Per contro, l'intervento del Sobk non si qualifica come aiuto di Stato, in quanto le banche commerciali partecipanti al Sobk hanno deciso di sostenere volontariamente la risoluzione della Getin Noble Bank con proprie risorse.

La Commissione ha effettuato la valutazione delle misure di sostegno sulla base della Comunicazione del 2013 sugli aiuti di Stato alle banche nel contesto della crisi finanziaria (Banking Communication)<sup>4</sup>, tuttora vigente. La Commissione ha ritenuto che le misure siano state coerenti con l'obiettivo di preservare la stabilità finanziaria. Gli azionisti esistenti e i detentori di debito subordinato hanno contribuito ai costi, si è sostenuto, riducendo la necessità di intervento del fondo di risoluzione polacco, in linea con i principi di condivisione degli oneri previsti dalle norme. Inoltre, per limitare le distorsioni della concorrenza, la Polonia si è impegnata, tra l'altro, a limitare nel tempo l'esistenza della banca ponte attuandone una gestione prudente. Su tali premesse, la Commissione ha approvato le misure in base alle norme Ue sugli aiuti di Stato. Nell'ambito della decisione assunta, la Commissione ha anche verificato il rispetto dei meccanismi del bail-in previsti dalla Brrd, i quali hanno consentito di ridurre al minimo l'importo degli aiuti di Stato.

In questo caso, il fondo di risoluzione e il sistema di garanzia dei depositi sono finanziati dai contributi del settore, quindi la risoluzione è finanziata interamente dal settore bancario, minimizzando l'impiego di risorse pubbliche (denaro dei contribuenti). La Commissione ha quindi concluso che l'aiuto alla risoluzione della crisi di Getin Noble Bank ha soddisfatto le condizioni previste dalla Brrd.

È ora in corso il processo di individuazione di un soggetto potenzialmente interessato ad acquisire la bridge bank. L'intenzione delle parti – *in primis*, fondo di risoluzione e sistema volontario – è di definire tale processo di cessione nel più breve tempo possibile e secondo criteri di econo-

micità dell'operazione. Al riguardo, rileva il waiver, della durata di un anno, concesso alla bridge bank sul rispetto dei requisiti minimi patrimoniali, che al momento dell'operazione di salvataggio si sono attestati a circa il 4,5%.

Invero, gli esiti del processo di cessione non sono scontati, anche in considerazione del fatto che una prima ricerca di potenziali acquirenti della Getin Noble era già stata effettuata dal Bfg tra marzo e agosto 2022, i cui esiti infruttuosi – date anche le richieste avanzate dalle potenziali controparti – hanno poi portato all'intervento di risoluzione.

In definitiva, la peculiarità del caso di crisi qui analizzato si sostanzia nella pluralità dei soggetti intervenuti e degli strumenti utilizzati. Fondamentale è stato il ruolo ricoperto dal sistema volontario di protezione delle banche commerciali, avente natura privata, che ha concorso all'assorbimento delle perdite insieme agli azionisti e ai detentori di passività cosiddetti «bail-inable», rendendo quindi possibile l'intervento del sistema di garanzia dei depositi – che deve soddisfare il requisito del minor onere rispetto al rimborso dei depositanti – e l'accesso alla dotazione del fondo di risoluzione – che non può intervenire a copertura delle perdite.

### 3. Silicon Valley Bank

In data 12 marzo 2023 il Dipartimento per la Protezione Finanziaria e l'Innovazione della California ha avviato la procedura di liquidazione, cosiddetta «receivership», della banca statunitense Silicon Valley Bank (Svb), nominando la Federal Deposit Insurance Corporation (Fdic) in qualità di gestore della procedura (receiver).

La Svb era un gruppo bancario con sede in California, con un totale attivo a fine dicembre 2022 di 211 miliardi di dollari e depositi per circa 175 miliardi di dollari, di cui circa 25 miliardi di depositi protetti dalla Fdic (con limite di copertura fino a 250 mila dollari) e 150 miliardi di depositi non protetti. La banca operava con una rete di 47 filiali e uffici regionali, di cui circa 17 dislocati negli stati di California e Massachusetts e circa 8.550 dipendenti. In Europa, era presente con 5 branches in Danimarca, Germania, Irlanda, Svezia e Regno Unito (figura 2).

<sup>4</sup> Commissione europea, *Communication on the application, from 1 August 2013, of State aid rules to support measures in favour of banks in the context of the financial crisis (Banking Communication)*, 30 luglio 2013.

Figura 2

**Silicon Valley Bank: profilo societario**

FONTE: SVB, ANNUAL REPORT, FEBRUARY 24, 2023

Il gruppo operava prevalentemente con startup californiane, custodendone la liquidità, e fondi di private equity. La crisi della Svb è stata strettamente connessa al mutato assetto macroeconomico statunitense dell'ultimo anno e, in particolare, all'incremento dei tassi stabilito dalla Federal Reserve (a partire da marzo 2022 il tasso di riferimento dei federal fund è passato da 0% a 4,75%), che ha comportato una crescente difficoltà per le startup della Silicon Valley ad accedere a fonti di finanziamento a costi sostenibili. Queste ultime, per poter sostenere la propria attività, avrebbero quindi ritirato progressivamente la liquidità dalla banca, a un ritmo crescente e imprevisto.

Per far fronte alla fuoriuscita di liquidità, la Svb si è trovata nella necessità di smobilizzare buona parte del proprio portafoglio titoli, determinando perdite significative (a dicembre 2022, il totale del portafoglio era di 120 miliardi di dollari, composto per il 76% – 91 miliardi di dollari – da titoli held-to-maturity, prevalentemente treasury bonds americani con scadenza di medio-lungo termine). Al ri-

guardo, l'8 marzo 2023 la Svb aveva comunicato lo smobilizzo di un portafoglio titoli di circa 21 miliardi di dollari, che aveva determinato una perdita da cessione di 1,8 miliardi di dollari.

Tali perdite hanno indebolito i coefficienti patrimoniali della Svb, che nella medesima giornata aveva reso noto l'avvio di un piano di ricapitalizzazione per 2,25 miliardi di dollari. La notizia ha ulteriormente contribuito al cosiddetto «bank run» dei depositanti e a una rapida svalutazione delle azioni della banca (tra l'8 e il 9 marzo il prezzo per azione si è più che dimezzato, da 267 a 105 dollari), tali da rendere necessario l'intervento della Fdic.

Negli Usa la Fdic svolge – in maniera pressoché unica nel panorama internazionale e diversamente dall'assetto europeo – funzioni di supervisione bancaria, di garanzia dei depositi e di gestione delle procedure di crisi.

Con riferimento alla modalità di intervento nei confronti della Svb, la Fdic ha dapprima implementato una misura, prevista dal Federal Deposit Insurance (Fdi) Act e applicata

solamente in taluni limitati casi, consistente nella creazione di una banca nazionale di assicurazione dei depositi (Deposit Insurance National Bank, Dinb). La creazione di una Dinb (figura 3) è una forma di payout (denominata dagli statunitensi «fancy payout»), attraverso la quale i depositi protetti sono trasferiti temporaneamente presso una banca di nuova costituzione, gestita dalla Fdic. La Dinb è simile a una bridge bank, ma con operatività limitata e avente il solo scopo di garantire l'accesso ai depositi, in attesa del trasferimento dei medesimi presso altri istituti.

Il 12 marzo 2023, attraverso una decisione del Tesoro, con parere favorevole della Fdic e della Federal Reserve, è stata estesa la tutela della Fdic anche ai depositanti non protetti (systemic risk exemption)<sup>5</sup>. In tal modo, si è reso possibile il trasferimento di tutti i depositi – protetti e non protetti – a una bridge bank, nonché della quasi totalità delle attività della SvB (figura 3). Gli amministratori della SvB in receivership sono stati rimossi e la gestione della bridge bank è


stata affidata a un board nominato dalla Fdic. In una dichiarazione congiunta delle Autorità, è stato rappresentato che nessun costo è stato a carico dei contribuenti. Gli azionisti e le passività subordinate della banca non sono stati protetti dalla Fdic. Le perdite a carico del fondo (deposit insurance fund) gestito dalla Fdic saranno recuperate da quest'ultima attraverso le maggiori contribuzioni che le banche aderenti saranno chiamate a versare, come stabilito dalla legge.

Nel Regno Unito, il 13 marzo 2023 la Bank of England ha autorizzato la cessione della subsidiary della SvB a prezzo simbolico a Hsbc Uk Bank Plc, che è subentrata in tutti i rapporti ceduti senza soluzione di continuità. In Germania, la Bafin (Autorità di supervisione) ha imposto alla SvB il blocco dei pagamenti (moratorium), concedendo successivamente l'autorizzazione a operare sul territorio nazionale alla bridge bank creata dalla Fdic in America.

Il 12 marzo 2023 la medesima struttura, sotto l'egida della systemic risk exemption, è stata applicata negli Usa anche

Figura 3

### Silicon Valley Bank: la creazione della bridge bank da parte della Fdic



FONTE: SVB, ANNUAL REPORT, FEBRUARY 24, 2023; FDIC, COMUNICATI STAMPA

<sup>5</sup> Il least cost è il criterio che impone alla Fdic, e più in generale ai sistemi di garanzia dei depositi, di selezionare il metodo d'intervento meno costoso nell'ambito del processo di soluzione della crisi. La Fdic può derogare al principio del least cost in casi eccezionali di grave rischio per la stabilità sistemica, che deve essere dichiarata dal Segretario del Tesoro, sentito il Presidente, su proposta adottata a maggioranza qualificata dai Board della Fdic e della Fed.

per la risoluzione della crisi della Signature Bank (totale attivo di 110 miliardi di dollari e depositi complessivi per 89 miliardi di dollari). Le cause della crisi della Signature Bank, anch'essa operante principalmente in California, sono sostanzialmente analoghe a quelle che hanno portato alla risoluzione della Silicon Valley Bank.

Il successivo 26 marzo la Fdic ha comunicato di aver sottoscritto con la First-Citizens Bank un contratto per il trasferimento di attività e passività della Silicon Valley Bank (P&A) (figura 4).

Le 17 ex filiali della Silicon Valley sono state cedute alla First-Citizens Bank. Sono stati inoltre trasferiti crediti per 72 miliardi di dollari, con uno sconto di 16,5 miliardi di dollari, depositi per 56 miliardi di dollari e altre attività e passività per 3 miliardi di dollari. Il corrispettivo versato dalla banca acquirente è stato di 1 dollaro. Sono rimaste nella banca in liquidazione titoli e attività non-performing per circa 90 miliardi di dollari e non sono stati trasferiti alla banca acquirente depositi per circa 52 miliardi di dollari, questi ultimi raccolti dalla Cede & Company, una società

specializzata nei trasferimenti e nella detenzione di certificati azionari per conto della Depository Trust Company. Inoltre, la First Citizens Bank ha rilasciato in favore della Fdic un equity appreciation rights (earn-out) sul valore futuro delle azioni della banca, per un valore potenziale stimato fino a 500 milioni di dollari.


Per limitare i rischi di liquidità e di natura creditizia dell'acquirente, la Fdic ha concesso a First Citizens Bank una garanzia (loss-share agreement) sul 50% delle eventuali future perdite sui prestiti commerciali acquisiti – per un importo non superiore a 5 miliardi di dollari – e una linea di credito di durata quinquennale di circa 35 miliardi di dollari da rimborsare alla Fdic a un tasso di interesse annuo del 3,50%.

La Fdic ha stimato che il costo del proprio intervento, al netto dei recuperi, a favore della Silicon Valley Bank sarà pari a circa 20 miliardi di dollari. La quantificazione puntuale del costo complessivo a carico delle banche aderenti alla Fdic potrà essere determinata solamente al termine della procedura di liquidazione (receivership).

Inoltre, in data 5 aprile la Fdic ha comunicato di aver av-

Figura 4

### Silicon Valley Bank: la cessione della bridge bank



FONTE: NOSTRE ELABORAZIONI SU: FDIC, COMUNICATI STAMPA; FIRST CITIZENS BANK, COMUNICATI STAMPA

viato un processo competitivo per la vendita delle attività della Signature Bank (27 miliardi di dollari) e della Silicon Valley Bank (circa 90 miliardi di dollari) rimaste nella banca in liquidazione. Il processo di vendita di tali attività sarà graduale e ordinato, con l'obiettivo di minimizzare eventuali effetti negativi distorsivi del mercato.

#### 4. Credit Suisse


Credit Suisse è un gruppo bancario con sede in Svizzera, banca d'investimento e società di servizi finanziari operante a livello mondiale mediante tre divisioni (Private Banking, Investment Banking, Asset Management), con un totale attivo a fine dicembre 2022 di 537 miliardi di euro e depositi per circa 234 miliardi di euro. La banca opera con una rete di 150 uffici in circa 50 paesi. Le principali sedi sono presenti in Svizzera, Inghilterra, New York, San Paolo, Hong Kong, Singapore e Giappone (figura 5).

In data 19 marzo 2023 Ubs ha annunciato l'acquisizione di Credit Suisse. L'operazione è stata resa possibile grazie al sostegno della Confederazione svizzera, dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Finma) e della Banca nazionale svizzera (Bns) e si è svolta in stretto coordinamento con tali Autorità.

La decisione del governo svizzero di sostenere la banca ha fatto seguito a una crescente fase di sfiducia nella stessa da parte del mercato, connessa a molteplici eventi verificatisi negli ultimi anni relativi a contenziosi civili e penali che hanno portato a condanne significative nei confronti della banca, a numerosi avvicendamenti dei rappresentanti apicali e a notizie di stampa da parte dei principali azionisti relativi all'intenzione di non sostenere la banca in ulteriori apporti di capitale. Tale fase si è acuita nei primi mesi del 2023, in cui Credit Suisse ha registrato una consistente fuga di depositi (circa 10 miliardi di franchi a marzo 2023) e una ingente riduzione della capitalizza-

Figura 5

#### Credit Suisse: profilo societario



FONTE: CREDIT SUISSE, ANNUAL REPORTS

zione di mercato (il prezzo per azione è sceso a marzo 2023 a 0,8 franchi, che si confronta con i circa 2,8 franchi di fine 2022).

L'operazione è stata strutturata come segue:

- azzeramento integrale del valore nominale di tutte le obbligazioni At1<sup>6</sup> di Credit Suisse per un importo pari a circa Chf 16 miliardi (dati di marzo 2023). L'azzeramento sarebbe stato reso possibile da una previsione contrattuale connessa al manifestarsi di un «Viability event», a seguito della concessione del sostegno pubblico straordinario;
  - acquisizione del 100% delle azioni di Credit Suisse da parte di Ubs per Chf 3,25 miliardi;
  - conversione delle azioni di Credit Suisse in azioni di Ubs nella misura di 1 azione Ubs ogni 22,48 azioni detenute.
- Le obbligazioni subordinate, pari a circa Chf 49 miliardi, costituite perlopiù da obbligazioni subordinate (Bail-in instrument e Tier 2) non sono state azzerate.

Inoltre, le Autorità svizzere, al fine di assicurare la continuità operativa di Credit Suisse, hanno concesso due ulteriori misure di sostegno. In particolare:


- la Confederazione svizzera e la Snb hanno riconosciuto una linea di credito di Chf 100 miliardi, concessa sotto forma di prestito coperto dalla garanzia della Confederazione;
- la Confederazione svizzera ha emesso garanzie per 9 miliardi di franchi svizzeri per potenziali perdite su attività acquisite da Ubs.

In relazione all'operazione di salvataggio così strutturata, i principali temi oggetto di forti critiche in ambito internazionale sarebbero connesse a:

- l'azzeramento di strumenti di At1 prima dell'azzeramento degli strumenti di Cet1;
- la non approvazione dell'operazione «in bonis» da parte dell'assemblea degli azionisti di Credit Suisse;
- la non trattazione dei temi antitrust connessi all'aggrega-

Figura 6

### Credit Suisse: l'operazione con Ubs



FONTE: CREDIT SUISSE, ANNUAL REPORTS; FINMA, COMUNICATI STAMPA

<sup>6</sup> Gli Additional Tier I (At1) sono strumenti «ibridi» di capitale utilizzati dalle banche per rafforzare i propri coefficienti patrimoniali, in aggiunta all'emissione di azioni ordinarie o altri strumenti di equity. Si tratta di strumenti tipicamente riservati a investitori istituzionali, che offrono un'opportunità di investimento normalmente considerata più sicura rispetto agli strumenti rappresentativi del capitale di rischio, in considerazione della gerarchia degli strumenti che compongono il capitale bancario. Di seguito le caratteristiche che devono inderogabilmente rispettare gli strumenti di At1 ai fini della corretta imputazione nel capitale di classe 1 ai sensi della Crr: i) gli strumenti sono emessi e versati e il loro acquisto non è finanziato dall'ente emittente; ii) hanno un grado di subor-

dinazione maggiore rispetto a quelli di classe 2 e la disciplina contrattuale non deve prevedere clausole che aumentino il rango dello strumento, neanche in caso di liquidazione/fallimento, o che ostacolino la ricapitalizzazione dell'ente; iii) gli strumenti non sono coperti né sono oggetto di una garanzia dell'ente; d) come gli strumenti del patrimonio di base, devono essere perpetui; iv) è prevista la possibilità di rimborso, anche anticipato, dello strumento solo nei casi previsti dall'articolo 77 della Crr e non prima che siano trascorsi 5 anni dall'emissione (eccezion fatta per i casi indicati all'articolo 78, paragrafo 4); v) le distribuzioni di capitale sono possibili solo in alcuni limitati casi; vi) prevedono clausole di bail-in. Fondamentale è il carattere perpetuo che deve necessaria-

zione dei due gruppi bancari più grandi della Svizzera (ad esempio, l'attuale quota di mercato derivante dall'aggregazione di Ubs e Credit Suisse in termini di totale attivo si attesterebbe al 44%).

## 5. Considerazioni conclusive

L'analisi svolta nei paragrafi precedenti consente di evidenziare elementi di interesse in merito alla concreta applicazione degli schemi regolamentari sulla gestione delle crisi bancarie.

Con riferimento alla Getin Noble Bank, un elemento che emerge dall'esame del caso è relativo alla pluralità della strumentazione utilizzata per la risoluzione della banca e, in particolare, sul fronte dell'assorbimento delle perdite e del funding della risoluzione. Come si è visto, in aggiunta al *burden sharing*, che ha comportato l'azzeramento dell'*equity* e dei debiti subordinati, si è prevista la compartecipazione finanziaria del sistema di garanzia dei depositi, a copertura dello sbilancio di cessione della banca, e del fondo di risoluzione, quest'ultimo con finalità di ricapitalizzazione della *bridge bank* e di prestatore di garanzia.

Il ricorso al fondo di risoluzione è stato reso possibile solamente dall'intervento indispensabile del sistema di protezione volontario, che ha permesso di raggiungere il requisito dell'8% di *bail-in* minimo delle passività della banca stabilito dalla vigente regolamentazione. La natura privata di tale sistema di protezione si è resa necessaria avendo il Dgs polacco natura pubblica e pertanto, secondo la regolamentazione sugli aiuti di Stato, le risorse del medesimo sono equiparate a risorse pubbliche e, in quanto tali, non utilizzabili per il soddisfacimento del requisito dell'8%.

Al riguardo, emergono due spunti di riflessione. Il primo riguarda l'interazione tra la regolamentazione sulle crisi bancarie e le regole in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento sia alla possibilità dei Dgs di intervenire attraverso misure diverse dal *payout* sia alla natura delle risorse degli stessi secondo l'impostazione della *Banking Communication* del 2013. Sul punto, si richiama il disposto

delle sentenze del Tribunale dell'Unione europea del 2019 e della Corte di giustizia del 2021 sul caso *Tercas*, per le implicazioni sull'operatività del *Fitd*.

In tali favorevoli pronunce del giudice comunitario è stato precisato che nella realizzazione degli interventi preventivi non può ravvisarsi alcun mandato pubblico, ma piuttosto l'esecuzione di un mandato statutario, essendo la decisione di attuare tali misure riconducibile a una scelta delle banche facenti parte di un consorzio privato, nell'esercizio della loro piena autonomia, a differenza di quanto accade per gli interventi – di natura obbligatoria – di rimborso dei depositanti e di finanziamento della risoluzione. Le due sentenze, seppur relative a fatti avvenuti in vigenza della disciplina antecedente al recepimento della direttiva 2014/49/UE, hanno rilievo anche nell'attuale quadro normativo, rendendo possibile il ricorso, senza censure sotto il profilo degli aiuti di Stato, alle misure di natura preventiva e alternativa, quali modalità di intervento facoltative rientranti nello strumentario del *Fitd* fin dalla sua costituzione e la cui disciplina è contenuta nello Statuto, in linea con la normativa comunitaria e nazionale.

L'attuale quadro normativo è caratterizzato da profili di complessità ed eterogeneità ed emerge, in generale, l'esigenza di sistematizzazione e raccordo di tutte le previsioni sugli aiuti di Stato per addivenire a un quadro definito e unitario in materia, anche al fine di assicurare la coerenza – pur preservando la diversità della *ratio* sottostante (aiuti pubblici-distorsioni della concorrenza versus stabilità finanziaria) – con il *Cmdr framework*.

È pertanto auspicabile che la revisione del *Cmdr framework* proceda congiuntamente alla revisione della *Banking Communication* del 2013. Al momento in cui si scrive, la Commissione europea, pur avendo pubblicato la proposta di revisione del framework, non ha avanzato ancora alcuna proposta di revisione della Comunicazione.

In secondo luogo, il requisito dell'8%, per quanto comprensibile nella sua finalità generale di assorbimento minimale delle perdite, può risultare di non agevole soddisfacimento per quelle banche – di minori dimensioni – che hanno difficoltà strutturali di raccolta di strumenti computabili ai fini

---

mente possedere uno strumento di *At I*. Tale requisito consente alla banca o ente creditizio di avere una struttura patrimoniale tale da favorire la stabilità necessaria per contrastare eventuali scenari di dissesto. In tal modo vengono emessi strumenti con durata pari alla vita della banca, o per un tempo sufficientemente lungo da non obbligarla a rimborsare il possessore dello strumento a una data scadenza. Inoltre, la remunerazione dello strumento ibrido è facoltativa e la banca può decidere di pagare i possessori di tali strumenti solo previo parere dell'autorità competente, sia in casi di *going-concern* che *gone-concern*.

del Mrel (minimum requirement for own funds and eligible liabilities) per le criticità che a oggi si rilevano nell'accedere ai mercati di collocamento. Ciò pone il tema delle modalità per il raggiungimento, in caso di risoluzione, della soglia dell'8% di bail-in; quest'ultima, peraltro, definita dalla regolamentazione aprioristicamente. In tali situazioni, il ricorso al fondo di risoluzione non è possibile, a meno che non si ricorra, come nel caso analizzato della banca polacca, all'apporto di risorse di schemi privati. Così procedendo, di fatto, per giungere all'utilizzo ampio dello strumentario della risoluzione, occorre costruire soluzioni organizzative anche complesse che soddisfano i requisiti di natura formale ma che, in ultima istanza, ricadono sul sistema bancario. Sul punto, occorrerebbe riflettere se possano esistere percorsi regolamentari alternativi che, pur perseguendo le medesime finalità, possano essere efficacemente e più agevolmente attuabili.

I due ulteriori casi di crisi esaminati (Sbv e Credit Suisse) presentano alcuni elementi di interesse per le modalità di risoluzione approntate dalle Autorità, che sembrano richiamare un rinnovato approccio *too big to fail*.

Nel caso della Silicon Valley Bank, uno spunto di riflessione riguarda la previsione normativa della «eccezione in presenza di rischi sistemici» (systemic risk exemption), in base alla quale, a fronte di eventi di crisi che possano ragionevolmente avere forti impatti sulla stabilità finanziaria, le Autorità possono operare senza il vincolo del requisito del minore onere (least cost). Al di là del caso di specie in cui è stata applicata, la prescrizione presenta profili di interesse in quanto conferisce alle Autorità una maggiore capacità di intervento che può essere necessaria in momenti di possibile innesco di crisi sistemica. L'esigenza di proteggere la stabilità finanziaria minacciata da eventi straordinari giustifica, in altre parole, la non applicazione delle regole ordinarie di gestione della crisi. Pari previsione non è presente nella regolamentazione europea.

Passando al Credit Suisse, si rilevano alcuni aspetti di diversità rispetto alla regolamentazione sulla gestione delle crisi maggiormente diffusa, in particolare a confronto con il framework europeo. Un elemento di differenziazione riguarda

il trattamento degli strumenti di Additional Tier 1 (At1), che sono stati azzerati dalle Autorità svizzere per assorbire le perdite della banca. Tale manovra, sebbene contrattualmente prevista come dichiarato dalla Finma<sup>7</sup>, stride, come sostenuto dalle Autorità europee<sup>8</sup>, se comparata con la gerarchia di assorbimento delle perdite prevista dalla regolamentazione europea, la quale impone, anzitutto, in via prioritaria la compartecipazione degli azionisti alle perdite (strumenti di Cet1).

Sotto un profilo generale e sostanziale, i casi qui esaminati hanno evidenziato che le procedure per una efficiente ed efficace gestione delle crisi bancarie richiedono un approccio pragmatico su una serie di elementi riferibili alla regolamentazione, all'uso di tutti gli strumenti disponibili, alla concretezza delle azioni, alla necessaria cooperazione tra soggetti e alle risorse da utilizzare per il finanziamento delle misure.

La semplificazione delle procedure amministrative dovrebbe essere, auspicabilmente, un principio guida dei quadri normativi di gestione delle crisi, onde consentire la rapida ed effettiva applicabilità dell'intero strumentario a disposizione, in linea con gli obiettivi di minimizzazione degli oneri dei soggetti intervenienti e di tutela della stabilità finanziaria nel suo complesso.

Da ultimo, occorre sottolineare come assuma importanza cruciale la velocità di individuazione e di esecuzione della misura di intervento, con l'obiettivo di rispondere prontamente alle nuove sfide dettate dal cambiamento del paradigma di bank run in bank click run.

Al riguardo, si può osservare che i casi di crisi bancarie conclamate sono stati storicamente caratterizzati dal diffondersi di timori, più o meno fondati, sulla solidità patrimoniale della banca, che hanno innescato fenomeni di panico e di corsa fisica agli sportelli (bank run). Si tratta, in particolare, di situazioni in cui l'elevata percezione del rischio di perdita dei risparmi induce i depositanti a ritirare contemporaneamente le disponibilità liquide presso la banca in stato di difficoltà, determinandone l'illiquidità e l'incapacità di far fronte alle richieste di rimborso, fino a sfociare nell'insolvenza.

<sup>7</sup> La Finma ha specificato in un comunicato stampa che: «Gli strumenti At1 emessi da Credit Suisse prevedono per contratto l'azzeramento integrale qualora si verificasse un evento scatenante (viability event), in particolare se viene concesso un sostegno straordinario da parte dello Stato. Poiché il 19 marzo 2023 sono stati concessi a Credit Suisse mutui a sostegno della liquidità con garanzia della Confederazione in caso di dissesto, queste condizioni contrattuali risultavano adempite per gli strumenti At1 emessi dalla banca», <https://www.finma.ch/it/news/2023/03/20230323-mm-at1-kapitalinstrumente/>.

<sup>8</sup> In un comunicato congiunto Il Comitato di risoluzione unico (Srb), l'Autorità Bancaria Europea (Abe) e la vigilanza bancaria della Banca Centrale Europea

(Bce) hanno dichiarato il 20 marzo 2023: «gli strumenti di capitale primario sono i primi ad assorbire le perdite e solo dopo il loro pieno utilizzo sarebbe necessario svalutare il capitale aggiuntivo di classe 1. Questo metodo è stato applicato coerentemente in passato e continuerà a orientare le misure dell'Srb e della vigilanza bancaria della Bce negli interventi in caso di crisi», <https://www.srb.europa.eu/it/content/dichiarazione-dellsrb-dellabe-e-della-vigilanza-bancaria-della-bce-merito-allannuncio-del>.

La diffusione di informazioni sullo stato di crisi della banca è avvenuta nella grande maggioranza dei casi secondo i canali di comunicazione tradizionali, determinando fenomeni di bank run con tempistiche più o meno dilazionate a seconda della velocità di trasmissione di tali notizie, della percezione del rischio e del grado di rapporto di fiducia banca-cliente connesso al radicamento dell'ente nel territorio in cui opera.

Oggi stiamo assistendo a significativi cambiamenti nelle modalità di interazione tra banca e cliente, che si ripercuotono anche nelle dinamiche del bank run.

Da un lato, rileva la razionalizzazione della rete distributiva a partire dalla seconda metà dello scorso decennio, che ad esempio in Italia ha determinato tra il 2008 e il 2021 una riduzione di circa un terzo del numero di sportelli bancari attivi sul territorio nazionale. A ciò si uniscono stili di vita più dinamici e regole di distanziamento dettate dalla pandemia – e spesso ancora in essere – che hanno contribuito a ridurre l'incidenza dei clienti frequentatori delle filiali fisiche (in Italia, la frequenza delle visite mensili allo sportello si è ridotta del 28% rispetto al 2008)<sup>9</sup>.

Dall'altro, la progressiva digitalizzazione dell'offerta di servizi finanziari, soprattutto nei portali di internet banking, che sta aumentando di anno in anno a ritmi sostenuti. L'utilizzo complessivo della banca via internet continua a consolidarsi (in Italia, ad esempio, l'internet banking è utilizzato dal 59% dei clienti a fronte del 27% nel 2008) e in misura più marcata aumenta la quota di coloro che utilizzano il mobile banking (in Italia, il 54% dei clienti nel 2021 a fronte di valori prossimi allo zero nel 2008).

A ciò si aggiunge la crescente velocità di diffusione delle informazioni, talvolta caratterizzate anche da fake news, che ha comportato un forte cambiamento delle abitudini dei clienti e accelerato le forme di contagio nella percezione della sfiducia nei confronti della banca.

I casi di Credit Suisse, Silicon Valley Bank e, in misura ridotta, anche di Getin Noble, sono stati fortemente influenzati dal mutamento del bank run nel cosiddetto bank click run: le vicende si basano su eventi eclatanti manifestatisi in rapida successione, che meriterebbero attente riflessioni pro-

futuro. Il riferimento è, in particolare, alla constatazione che le situazioni di difficoltà sembrerebbero in primis dovute non tanto all'incapienza patrimoniale delle banche, bensì alla crisi di liquidità derivanti dal ritiro repentino dei depositi e dal mismatch temporale tra raccolta a breve termine e impieghi a lungo termine. È constatabile la circostanza che la banca statunitense e la banca svizzera sono andate in default per shortfall di liquidità e non per insufficienza di capitale. Di conseguenza, anche nei meccanismi e nelle procedure di soluzione delle crisi la velocità di individuazione dello strumento appropriato assume un ruolo cruciale.

## Bibliografia

- ABI** (2023), *Digitalizzazione e retail banking: ottimizzare i modelli di servizio per rafforzare la relazione banca cliente*, Ufficio Analisi Regolamentazione, Servizio Studi e Regolamentazione, marzo.
- Banca d'Italia** (2020), *La gestione delle crisi bancarie da parte della Fdic: esperienza e lezioni per la Banking Union*, Note di stabilità finanziaria e vigilanza, n. 2, agosto.
- Bank Guarantee Fund Poland** (2022), *Practical Aspects in the Execution of Resolution Getin Noble Bank Case*, Iadi-European Regional Committee Meeting, 26 ottobre.
- Commissione europea** (2022), *State Aid: Commission Approves Aid to Support the Resolution of the Polish Getin Noble Bank Sa*, comunicato stampa, 1° ottobre.
- (2022), *State Aid SA.100687 (2022/N) - Poland Liquidation Aid to Getin Noble Bank S.A. in Resolution, C(2022)7131 final*, 1° ottobre.
- (2013), *Communication on the Application, from 1 August 2013, of State Aid Rules to Support Measures in Favour of Banks in the Context of the Financial Crisis (Banking Communication)*, 30 luglio.
- Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (Deposit Guarantee Schemes Directive, Dgsd).
- Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (Bank Recovery and Resolution Directive, Brrd).
- Credit Suisse Group Ag**, *2022 Annual Report*.
- Federal Deposit Insurance Corporation** (2023), *Fdic Creates a Deposit Insurance National Bank of Santa Clara to Protect Insured Depositors of Silicon Valley Bank*, Santa Clara, California, comunicato stampa, 10 marzo.
- (2023), *Joint Statement by the Department of the Treasury, Federal Reserve, and Fdic*, comunicato stampa, 12 marzo.
- (2023), *Fdic Acts to Protect All Depositors of the former Silicon Valley Bank*, Santa Clara, California, comunicato stampa, 13 marzo.
- (2023), *Joint Statement by the Department of the Treasury, Federal Reserve, Fdic, and Occ*, comunicato stampa, 16 marzo.

<sup>9</sup> ABI, Digitalizzazione e retail banking: ottimizzare i modelli di servizio per rafforzare la relazione banca cliente, Ufficio Analisi Regolamentazione, Servizio Studi e Regolamentazione, marzo 2023.

- (2023), *Fdic Extends Bid Window For Silicon Valley Bridge Bank, N.A.*, comunicato stampa, 20 marzo.
- (2023), *First-Citizens Bank & Trust Company, Raleigh, Nc, to Assume All Deposits and Loans of Silicon Valley Bridge Bank, N.A.*, From the Fdic, comunicato stampa, 20 marzo.
- (2023), *Fdic Announces Retention of Financial Advisor to Assist with the Liquidation of Securities of the Former Signature Bank, New York, NY, and Silicon Valley Bank, Santa Clara, Ca*, comunicato stampa, 5 aprile.

**Financial Stability Board** (2014), *Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions*, ottobre.

**Finma** (2023), *La Finma approva la fusione tra Ubs e Credit Suisse*, comunicato stampa, 19 marzo.

- (2023), *La Finma informa sulle basi per l'azzeramento degli strumenti di capitale Ati*, comunicato stampa, 23 marzo.

**Messore A., Bonardi F.** (2023), *Crisi bancarie e strumenti Additional Tier 1: il caso Credit Suisse, Db*, aprile.

Regolamento (Ue) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico (Single Resolution Mechanism Regulation, Srmr).

**Silicon Valley Bank Financial Group** (2023), *Annual Report Pursuant to Section 13 or 15(D) of the Securities Exchange Act of 1934 for the Fiscal Year Ended December 31, 2022*, 24 febbraio.